



## Riferimenti normativi **LAVORO**

Le informazioni contenute in  
questa guida sono aggiornate al:

**1/07/22**



**Università  
Bocconi**

BLEST  
Bocconi Lab for  
European Studies



## RIFERIMENTI NORMATIVI GUIDA LAVORO

### • **Riconoscimento titoli professionali**

#### • PROFESSIONI SANITARIE

➤ Art. 34 d.l. 21/03/22 n. 21, convertito dalla L. 20 maggio 2022, n. 51 - Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori socio-sanitari ucraini:

➤ 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 4 marzo 2023, [...] è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o socio-sanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60. La struttura che procede al reclutamento temporaneo trasmette alla regione o alla provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si è proceduto al reclutamento temporaneo i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del primo periodo e la documentazione di cui comma 1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano curano la conservazione della documentazione ricevuta e istituiscono un elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati. [...]

➤ 1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i professionisti interessati depositano presso la struttura sanitaria che procede al reclutamento temporaneo la documentazione attestante il possesso della qualifica professionale sanitaria o di operatore socio-sanitario, munita di traduzione asseverata presso il tribunale.



## RIFERIMENTI NORMATIVI GUIDA LAVORO

### • **Riconoscimento titoli professionali**

#### • ALTRE PROFESSIONI:

##### ➤ DPR 394/99:

##### ➤ Articolo 49: Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni

- 1. I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti, nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico e del presente regolamento, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti.
- 1-bis [...]
- 2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dei [decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319](#), compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita.
- 3. Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al comma 2, per l'applicazione delle misure compensative, il Ministro competente, cui è presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di cui all'[articolo 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992](#) e all'[articolo 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994](#), può stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di svolgimento della predetta misura compensativa, nonché i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve essere acquisita, per la cui realizzazione ci si può avvalere delle regioni e delle province autonome.
- 3-bis. Nel caso in cui il riconoscimento è subordinato al superamento di una misura compensativa ed il richiedente si trova all'estero, viene rilasciato un visto d'ingresso per studio, per il periodo necessario all'espletamento della suddetta misura compensativa.
- 4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai fini del riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi terzi abilitanti all'esercizio di professioni regolate da specifiche direttive della Unione europea.



## RIFERIMENTI NORMATIVI GUIDA LAVORO

### • Riconoscimento titoli professionali

#### ➤ DPR 394/99:

#### ➤ Articolo 50: Disposizioni particolari per gli esercenti le professioni sanitarie

- 1. Presso il Ministero della sanità sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale.
- 2. Per l'iscrizione e la cancellazione, dagli elenchi speciali si osservano per quanto compatibili le disposizioni contenute nel Capo I del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, e successive modificazioni ed integrazioni.
- [...]
- 4. L'iscrizione negli albi professionali e quella negli elenchi speciali di cui al comma 1 sono disposte previo accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, con modalità stabilite dal Ministero della sanità. All'accertamento provvedono, prima dell'iscrizione, gli ordini e collegi professionali e il Ministero della sanità, con oneri a carico degli interessati.
- [...]
- 7. Con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 49, il Ministero della sanità provvede altresì, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, al riconoscimento dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari di titoli abilitanti all'esercizio di una professione o arte sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea.
- 8. La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, nonché l'ammissione ai corrispondenti esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, non danno titolo all'esercizio delle relative professioni. A tale fine, deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero della salute; il parere negativo non consente l'iscrizione agli albi professionali o agli elenchi speciali per l'esercizio delle relative professioni sul territorio nazionale e dei Paesi dell'Unione europea.
- 8-bis. Entro due anni dalla data di rilascio del decreto di riconoscimento, il professionista deve iscriversi al relativo albo professionale, ove esistente. Trascorso tale termine, il decreto di riconoscimento perde efficacia. Per le professioni non costituite in ordini o in collegi, il decreto di riconoscimento perde efficacia, qualora l'interessato non lo abbia utilizzato, a fini lavorativi, per un periodo di due anni dalla data del rilascio.



## RIFERIMENTI NORMATIVI GUIDA LAVORO

- **Riconoscimento titoli professionali**

- DPR 334/04 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione.

- **Diritti lavoratore:**

- Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro
- Statuto dei Lavoratori, Legge 300/1970
  - In particolare, sulla discriminazione del lavoratore si vedano l'art 15 L. 300/70, l'art. 13 L.300/77, l'art. 4 del d.lgs. n. 216 del 2003, decreto legislativo n. 215 del 2003.
- Sul tutela e sostegno della maternita' e della paternita', si veda il D.lgs. 151/2001





Questa guida informativa è stata realizzata da studenti e studentesse, ricercatori e ricercatrici BLEST (Bocconi Lab for European Studies) nell'ambito dell'iniziativa UASI (Ucraina Supporto e Informazione).

Le informazioni contenute in questa guida sono aggiornate al:

**1/07/22**

'Цей інформаційний посібник створено студентами і науковцями BLEST (Лабораторія європейських досліджень Бокконі) в рамках ініціативи UASI (Україна, Підтримка та Інформація - Ukraine, Support and Information).

Информация, що міститься в цьому посібнику, актуальна на:

**1/07/22**

Этот информационный ресурс создан студентами и учёными BLEST (Лаборатория европейских исследований Боккони) в рамках инициативы UASI (Украина, Поддержка и Информация - Ukraine, Support and Information).

Информация, содержащаяся в настоящем руководстве, актуальна на:

**1/07/22**